



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 344

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Bozza, Venturini e Boron

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020 N. 20
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA
NATALITA’”. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA
FAMIGLIA.**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 luglio 2025.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020 N. 20
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA
NATALITÀ”. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA
FAMIGLIA.**

Relazione:

La presente proposta muove dalla considerazione che la Famiglia è una risorsa centrale per il futuro della nostra Regione.

Le famiglie sono il primo luogo di cura, educazione, solidarietà tra generazioni e costruzione di capitale sociale. Per questo è necessario che le politiche familiari siano riconosciute come asse strategico dell'impegno politico e amministrativo, soprattutto in una fase storica segnata da denatalità, invecchiamento della popolazione, difficoltà economiche crescenti e solitudini diffuse.

Vanno pertanto individuati strumenti che consentano di individuare linee di intervento prioritarie su natalità, conciliazione, fiscalità, casa, scuola, disabilità, relazioni educative, anziani, giovani, comunità.

La famiglia, nucleo fondante della nostra società, rappresenta il luogo primario dove nasce la vita e si costruiscono legami affettivi. Ogni famiglia rappresenta il contesto ideale e primario per l'arricchimento umano, dove vengono trasmessi i valori della solidarietà e della cura, e dove si promuove lo sviluppo del potenziale individuale di ciascuna persona. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a importanti passi avanti nel riconoscimento e nel sostegno alle diverse forme di famiglia, con politiche volte a favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, il sostegno alla genitorialità e il contrasto alla povertà. Tuttavia, permangono ancora numerose criticità che mettono a dura prova la tenuta del sistema familiare. Criticità che non possono essere taciute e che devono trovare la giusta attenzione.

Il rapporto statistico della Regione Veneto 2024 mette in luce con dati certi che la povertà tra le nostre famiglie è presente e che non può essere considerata un fenomeno isolato. Il 23,9 % dei minori del Veneto è o a rischio povertà o esclusione sociale (Rapporto Statistico Regione Veneto 2024).

Gli ultimi dati dell'ISTAT ci dicono che a livello nazionale nel 2024 l'incidenza di rischio povertà o esclusione sociale aumenta per coloro che vivono in famiglie con cinque e più componenti (33,5% rispetto al 30,7 del 2023). Una recente indagine nazionale delle ACLI ha evidenziato che le famiglie appartenenti al cosiddetto ceto medio tra il 2020 e il 2024 sono passate dal 59,6% al 54,9% del totale. 55.000 famiglie sono andate nel ceto inferiore.

Il nostro Veneto sta vivendo una fortissima crisi demografica. Secondo gli ultimi dati, nel 2050 si stima che ci saranno 296 persone con più di 65 anni per ogni 100 ragazzi minori di 14 anni, quando oggi sono 195 ed erano 135 nel 2000 (Rapporto Statistico della Regione Veneto 2024).

In questa prospettiva, le politiche familiari svolgono un ruolo molto importante e possono influenzare tanto la scelta delle famiglie che decidono di avere figli, quanto la dinamica demografica di un paese.

Il calo delle nascite in Italia prosegue anche nel 2024. In base ai dati provvisori Istat relativi a gennaio-luglio, le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche nel 2023, evidenziano i dati, con 379.000

bambini nati, c'è stato un nuovo superamento al ribasso del record di denatalità. Dal 2008 al 2023 le nascite sono diminuite di quasi 200mila unità (-34%).

In Veneto, dal 1973 al 2023 il numero dei nati è passato da 66.421 a 30.409. Questo significa che in 50 anni si è registrato un calo di quasi il 50% di nascite. E il numero di figli per donna in regione è pari a 1,21.

Dal 2008 la natalità in Veneto ha una tendenza negativa: per i nati la variazione percentuale media annua tra il 2020 e il 2023 è di -1,8% e, nello stesso periodo, il tasso di natalità (determinato dal numero di nati in rapporto alla popolazione residente) registra un decremento pari a 1,5% ogni anno (fonte: "Elaborazioni dell'Ufficio Statistica della Regione del Veneto su dati Istat").

Il tema della denatalità in Italia è molto sentito e sono numerosi i provvedimenti che, a livello nazionale, si sono succeduti nel tentativo di invertire questa tendenza.

La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha introdotto alcuni interventi mirati in questi ambiti, proseguendo la linea di indirizzo già intrapresa l'anno precedente, con un focus sui congedi parentali e uno sugli sgravi fiscali delle lavoratrici e madri.

Inoltre per sostenere le lavoratrici madri la legge prevede ora l'attivazione del cosiddetto "Bonus Mamme" che si applica a tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato, sia nel settore pubblico che in quello privato, escludendo i rapporti di lavoro domestico.

Nell'ambito del cosiddetto Family Act (legge 32/2022) è stata approvata poi la riforma che ha introdotto l'Assegno Unico Universale, integrata dall'attuale governo con maggiorazioni per determinate tipologie familiari.

Un altro sostegno diretto alle famiglie per l'inserimento dei bambini al nido è il bonus asilo nido, erogato a rimborso delle spese sostenute per la frequenza in un servizio pubblico o privato. Dal 2024, come previsto dalla legge di bilancio (Art. 1, co. 177), il massimo erogabile è stato portato a 3.600 euro, per le famiglie al cui interno è presente almeno un altro figlio minore di dieci anni e che presentano un ISEE minorenni fino a 40.000 euro.

Preso atto del suddetto quadro normativo su base nazionale, si ritiene che vi sia spazio per alcuni mirati interventi a livello regionale che possono contribuire ad affrontare la tematica del sostegno alle politiche per la Famiglia.

La Regione Veneto ha previsto un articolato programma di interventi a favore della famiglia, con l'approvazione della Legge regionale 28 maggio 2020 n. 20 per l'appunto denominata "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", con particolare riferimento al Capo III della legge che prevede specifici interventi a sostegno della natalità.

In tal senso si vedano:

- articolo 1, commi 2 "La Regione promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari e 3 "La Regione persegue un ruolo di coordinamento delle politiche settoriali al fine di realizzare un sistema più ampio e integrato di politiche strutturali a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità";
- articolo 2, comma 1 "La Regione, nella propria attività d'indirizzo politico e di programmazione, osservando il principio di sussidiarietà e il diritto di libera scelta da parte della famiglia, persegue i seguenti obiettivi:
 - lettera "e) rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, l'adozione e la vita della

famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti la separazione o il divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;

- *lettera “f) tutela e promozione della vita fin dal concepimento e in tutte le sue fasi offrendo, alle famiglie e in particolare ai genitori, sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo per consentire di non ridimensionare il progetto di vita familiare e realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all’interruzione di gravidanza, anche attraverso apposite convenzioni con soggetti non istituzionali”;*
- *articolo 4 che prevede un programma triennale di interventi (approvato dal Consiglio regionale per il triennio 2022-2024 in data 26 luglio 2022). Nel programma sono indicati:*
 - a) gli obiettivi generali da perseguire;*
 - b) le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;*
 - c) le strutture regionali coinvolte in tale programma;*
 - d) l’ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.*

2. Nel programma triennale degli interventi è possibile, altresì, prevedere le attività da gestire mediante le forme previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

- *articolo 5 - Cabina di regia per la famiglia, con il compito di agevolare i territori al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti dal programma triennale degli interventi di cui all’articolo 4.*

Il suddetto Piano triennale prevede tra gli interventi, di volta in volta da declinare in provvedimenti amministrativi di attuazione, la priorità: implementazione della “valutazione d’impatto familiare”, quale valutazione qualitativa e quantitativa (sul breve, medio e lungo periodo) degli effetti degli interventi attivati verso la comunità territoriale di riferimento rispetto alle politiche perseguite, promuovendone l’utilizzo anche presso gli enti locali; in quest’ottica, la “valutazione d’impatto familiare” si pone come strumento per orientare le strategie di governo a sostegno della famiglia al fine di promuovere la genitorialità e la natalità.

Nell’attuale contesto normativo, va peraltro sottolineato che l’effettiva attività svolta dalla cabina di regia suddetta appare in realtà non intensa, risultando che tale strumento si sia riunito solamente in 6 occasioni nell’arco di un lustro. Da qui l’esigenza di riformularne il contenuto, disegnando ex novo sia le funzioni che la composizione, riducendo sensibilmente il numero dei componenti, e individuando in sua sostituzione uno strumento diverso, prevedendone il potenziamento e una più agile caratterizzazione, che risponda maggiormente ad esigenze di celerità e rapidità di azione.

Su tale premessa, all’art. 1 viene pertanto previsto di sostituire l’articolo 5 della LR 20/2020 proponendo, quale alternativa alla “Cabina di regia per la Famiglia”, un organismo diverso, denominato “Consulta per la Famiglia”,

composto in maniera più snella e con funzioni anche propositive e consultive e non soltanto di verifica e monitoraggio dell'attuazione della legge.

Il nuovo organismo pertanto avrà anche la funzione di promuovere iniziative funzionali a sostenere politiche di sostegno alla genitorialità e alla famiglia come sopra descritte, coinvolgendo le associazioni che rappresentano le famiglie.

Il successivo articolo 2 propone di prevedere all'interno degli Ambiti Territoriali Sociali costituiti ai sensi dell'art.4, comma 3, lett.b) e 18, comma 1, lettera a) della Legge regionale n. 9 del 04/04/2024 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali", un Centro per la Famiglia con funzione anche di ascolto e eventuale recepimento delle istanze provenienti dagli enti del terzo settore sulle tematiche e le politiche per la Famiglia.

L'articolo 3 prevede di istituire una settimana regionale della Famiglia in periodo che comprenda la Giornata internazionale della famiglia che ricorre il 15 maggio di ogni anno.

Chiude l'articolo 4 che contiene la norma finanziaria.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020 N. 20
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA
NATALITÀ”. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA
FAMIGLIA.**

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 5 “Cabina di regia per la famiglia” della legge regionale 28 maggio 2020 n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.

1. L'articolo 5 della legge regionale 28 maggio 2020 n. 20 è così sostituito:
“Art. 5 - Consulta regionale per la famiglia.

1. Al fine di realizzare le finalità della presente legge è costituita la Consulta regionale per la famiglia, di seguito Consulta, quale strumento permanente di consultazione, analisi e indirizzo sulle politiche per la famiglia in genere.

2. La Consulta ha compiti di studio, di analisi, di monitoraggio delle dinamiche familiari a livello regionale e può avvalersi anche di strutture ed enti regionali, per formulare proposte di indirizzi e linee programmatiche o per rendere pareri in particolare in materia di:

a) programma triennale degli interventi di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 maggio 2020 n.20;

b) politiche per la famiglia per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2020 n.20;

c) ogni altro argomento che riguardi le tematiche della famiglia, anche su proposta dei Centri per la famiglia previsti all'articolo 22 bis.

Le Commissioni consiliari possono avvalersi, nelle materie di loro competenza, della Consulta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 54 del Regolamento del Consiglio regionale, per le tematiche che, direttamente o indirettamente, riguardino la famiglia quali lo sport, la demografia, l'occupazione lavorativa, la formazione, l'ambito scolastico, le politiche del territorio in genere.

3. Sono componenti necessari della Consulta:

a) l'Assessore regionale competente in materia di sanità e sociale, o suo delegato;

b) il Direttore della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato

c) il Direttore della struttura regionale competente in materia sociale, o suo delegato;

d) due componenti della Commissione consiliare competente per materia, di cui uno nominato dalla minoranza;

e) un rappresentante designato dai Comitati dei Sindaci di Ambito anche a rotazione fra i vari Ambiti Territoriali Sociali;

f) un Direttore dei Servizi Socio-sanitari individuato anche a rotazione fra i direttori delle Aziende ULSS della Regione Veneto;

g) Due rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza delle famiglie iscritti nell'elenco regionale previsto dall'articolo 19 della legge regionale 28 maggio 2020 n.20.

4. Ai componenti della Consulta non spetta alcuna indennità di carica, né alcun gettone di presenza, fatto salvo, per i soggetti aventi titolo, il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio, secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12,

relativamente alle sedute dell'organo stesso e alle missioni effettuate nel territorio regionale, anche individualmente, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e per le finalità di cui alla presente legge, nella misura prevista dall'ordinamento regionale per i dirigenti.

5. *La segreteria della Consulta è assicurata da un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali.*

2. La Giunta regionale provvede alla costituzione, disciplina e durata della Consulta regionale per la famiglia di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2020, n. 20 come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e a tal fine acquisisce il parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dallo stesso; nelle more continua ad operare la Cabina di regia della famiglia, nella sua composizione e con le funzioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 nel testo vigente prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 28 maggio 2020 n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 28 maggio 2020 n. 20, è inserito il seguente:

“Art. 22 bis - Centri per la famiglia.

1. *Presso ciascun Ambito Territoriale Sociale della Regione (di seguito ATS) è costituito un Centro per la famiglia quale strumento di informazione ai cittadini sulle politiche per la famiglia adottate dalla Regione e di ascolto delle istanze dei cittadini e degli enti del terzo settore su tali tematiche.*

2. *Ciascun Centro per la famiglia può rappresentare le istanze del proprio territorio di riferimento alla Consulta prevista all'articolo 5, anche sentiti gli organismi di rappresentanza delle famiglie iscritti nell'elenco regionale previsto dall'articolo 19.*

3. *Ogni ATS articola la composizione del Centro per la famiglia nella forma organizzativa ritenuta più idonea in base al contesto territoriale di riferimento.”.*

Art. 3 - Settimana regionale della Famiglia.

1. È istituita la “Settimana regionale della Famiglia” da celebrarsi annualmente nel periodo che comprende il 15 maggio, Giornata Internazionale della Famiglia istituita con risoluzione A/RES/47/237 a seguito della risoluzione 44/82 del 9 dicembre 1989, con la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l'Anno Internazionale della Famiglia.

2. In occasione della settimana regionale della famiglia la Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi della famiglia, in collaborazione con gli organismi associativi e la rete delle associazioni familiari quali interlocutore qualificato per le tematiche familiari.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificati in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,

Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 10 “Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 5 "Cabina di regia per la famiglia" della legge regionale 28 maggio 2020 n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità".	5
Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 28 maggio 2020 n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità".	6
Art. 3 - Settimana regionale della Famiglia.	6
Art. 4 - Norma finanziaria.....	6